## Solo Ferrari può aver ucciso col «bitter». Pensò quel delitto quando l'amante lo tradì

Imperia, 4 settembre

## di Guido Guidi

A Renata Lualdi non può essere attribuita alcuna responsabilità penale per la morte del marito, Tino Allevi, ucciso ad Arma di Taggia la sera del 25 agosto 1962 con un bitter avvelenato e spedito tre giorni prima dall'ufficio postale della stazione centrale di Milano; ma la donna, comunque, non è da ritenersi completamente estranea, sia pure sotto il profilo morale soltanto, al delitto che il dott. Renzo Ferrari ha organizzato e realizzato nel tentativo di riconquistare l'amante ormai perduta.

A queste conclusioni sono giunti i giudici della Corte d'Assise che la sera del 15 maggio scorso, dopo tre mesi di dibattimento, hanno ritenuto il quarantaquattrenne veterinario di Barengo responsabile di veneficio e, concedendogli le attenuanti generiche, lo hanno condannato a 30 anni di reclusione respingendo tutte le sue disperate proteste di innocenza.

Questa mattina, il presidente della Corte dott. Pietro Garavagno ha consegnato al cancelliere-capo del tribunale, perché la trasmettesse immediatamente alla Corte d'Appello di Genova, la motivazione della sentenza. Nel documento fra l'altro è stato spiegato che la «donna, tormentata da un temperamento fortemente erotico e - per di più - priva di senso morale, Renata Lualdi è stata per il marito la più grande disgrazia della sua vita» e che il comportamento di lei «dal punto di vista morale è meritevole della massima censura e della più alta deplorazione». I giudici, prendendo in esame la figura di Renata Lualdi, hanno osservato che la condotta prematrimoniale della donna «non deve essere stata un modello di virtù e di correttezza»; hanno posto in rilievo che la donna «è cresciuta in un clima familiare per nulla ispirato ad elevatezza di costumi» per cui le è stato difficile «arginare e controllare il proprio carattere», purtroppo incline alla «indiscriminata soddisfazione dei sensi ed anelante alla più completa e spregiudicata libertà di azione»; hanno ricordato che Renata Lualdi sposò «non per amore» Tino Allevi, dopo avere avuto una relazione intima col di lui fratello Mario, e che ben presto si rese conto come «il marito non era l'uomo adatto per quei rapporti coniugali a sfondo essenzialmente sessuale nei quali ella aveva stolidamente concepito la felicità matrimoniale»; hanno sottolineato l'intensità della sua relazione con il giovane veterinario di Barengo, impostata tutta sul «reciproco desiderio di un semplice e banale appagamento dei sensi e divampata poi in un clima di torbida degenerazione sessuale»; hanno spiegato infine che «Tino Allevi portò a lungo la sua croce di marito tradito e tollerante, incapace di reagire alla moglie della quale era innamoratissimo».

Dopo questa premessa, nella sentenza depositata stamane, i giudici sono giunti alla conclusione che la situazione familiare in casa Allevi non avrebbe subito mutamenti se ad Arma di Taggia, dove il commerciante si era trasferito, illudendosi che la moglie troncasse i rapporti con il veterinario, Renata Lualdi «non avesse preso fuoco per un altro uomo, Giuseppe Mattei, e non avesse tentato di sbarazzarsi dell'antico amante, Renzo Ferrari, facendogli credere ipocritamente di volersi riavvicinare al marito». « Ma - è stato spiegato nella sentenza - Ferrari non era uomo da prendersi in giro. Ben presto si accorse e seppe della esistenza di un rivale, manifestò con minacce gravi e perfino con percosse la intolleranza di una situazione del genere e da ultimo comprese di "avere perso la partita"». «Erano sorti - ha commentato il dott. Garavagno che è stato l'estensore della sentenza - i presupposti della tragedia». «La prima idea del delitto, sia pure in forma embrionale - secondo l'opinione dei giudici deve essere balenata nella mente del Ferrari quando costui ebbe la certezza che la Lualdi lo stava gradualmente abbandonando per dedicarsi al Mattei, ma per qualche tempo il proposito criminoso rimase allo stato latente nel cervello del veterinario, in sinistra alternativa con altre meno tragiche disposizioni d'animo, non avendo l'imputato, abbandonato la speranza di riconquistare il perduto dominio dell'amante, senza ricorrere al delitto.

«Venne poi il 13 agosto 1962 (quando cioè i due si incontrarono per l'ultima volta ad Arma di Taggia) e Ferrari, vista la Lualdi giungere all'appuntamento addirittura in compagnia del Mattei, colpito a morte dal sarcasmo della donna, irridente e mordace di fronte alle sue proteste, respinto decisamente in tutti i suoi tentativi di salvare, nel fallimento generale, almeno i vantaggi meramente sessuali della relazione, comprese di aver perduto la partita e si orientò definitivamente per la soluzione violenta del problema. Ammise di essere stato sconfitto. Ma, ferito nella carne, offeso nell'orgoglio, vilipeso nel prestigio - ha notato il presidente dott. Garavagno nella sentenza - il dott. Ferrari deve essere stato dominato da un irresistibile desiderio di farsi valere, di modificare violentemente a qualunque costo in proprio favore una situazione giudicata insostenibile ed insopportabile. Lo ha fatto con il veleno, l'arma dei vili, agendo nell'ombra e nel segreto e mettendo a repentaglio, con la sconsiderata scelleratezza degli esseri inferiori, la vita di numerose persone».

La gelosia, dunque - secondo i giudici - ha spinto il dott. Ferrari al delitto, la gelosia per Giuseppe Mattei che gli aveva sottratto i favori della sua amante, Renata Lualdi. Ma per quale motivo il veterinario ha pensato di eliminare il marito della donna di cui era innamorato, e non già il rivale? «La Corte - ha sottolineato il dott. Garavagno nella motivazione della sentenza - non ha affatto l'ambizione di penetrare nei più profondi recessi dell'animo umano per spiegare, con la pretesa di cogliere nel segno, quali sono state le ragioni che determinarono Ferrari a scagliarsi contro il povero Allevi, e non piuttosto contro il Mattei, cagione prima del suo corruccio di amante deluso, e contro la stessa Lualdi, ai suoi occhi fedifraga e traditrice. Vi sono cose che il giudice non può fare e la sua professione di umiltà al cospetto della limitatezza dei

poteri umani appare logica e - per il presidente Garavagno - doverosa. Siamo, cioè, nel campo delle ipotesi».

Tra le tante, i giudici della Corte d'Assise non hanno escluso che Ferrari possa avere avuto, tra l'altro, in animo di uccidere tutti: Tino Allevi, Renata Lualdi e Giuseppe Mattei, il quale, trascorrendo la maggior parte del suo tempo con la sua amante e il marito di lei, poteva trovarsi nella condizione di bere, anche lui, quel bitter avvelenato. Ma la Corte ha espresso il convincimento, comunque, che lo scopo del veterinario di Barengo deve essere stato quello di eliminare soltanto Tino Allevi, da lui ritenuto responsabile di avergli fatto sfuggire, con il suo atteggiamento remissivo nei confronti del nuovo amante di sua moglie, «la padronanza assoluta» su Renata Lualdi. Inoltre, sempre secondo i giudici, la eliminazione di Tino Allevi avrebbe creato, nei propositi del dott. Ferrari, la condizione favorevole perché la vedova lasciasse Giuseppe Mattei, che economicamente era in una situazione tale da non poterla mantenere, e andasse a vivere con lui, Renzo Ferrari, il quale, invece, scapolo a differenza dell'altro che era ammogliato, aveva una posizione finanziaria solida. Poi sono state riepilogate le fasi salienti dell'istruttoria e del dibattito, fino alla condanna di Renzo Ferrari a trent'anni di reclusione pronunciata la sera del 15 maggio scorso. Infine i giudici si sono preoccupati di controllare l'attività di tutti coloro sui quali si sono soffermati inizialmente degli indizi, giungendo però alla conclusione che qualsiasi sospetto estraneo a Renzo Ferrari non ha alcun fondamento. Secondo i giudici, diversi sono i motivi che li hanno portati alla certezza assoluta che il delitto sia stato compiuto dal veterinario di Barengo: 1) il dott. Ferrari, quattro giorni prima del delitto, acquistò sei fiale contenenti 30 centigrammi di stricnina presso la farmacia di Momo: 2) il bitter analcolico con il quale è stato ucciso Tino Allevi conteneva nitrato di stricnina in dose elevatissima, come provano i sintomi osservati nello sventurato dal medico dell'ospedale e com'è risultato dalla perizia d'ufficio del prof. Chiozza. E' da escludersi categoricamente - hanno rilevato i giudici - che il veleno usato dall'assassino possa essere stato il Parathion, o comunque qualche altro estere fosforico che viene adoperato per la disinfestazione delle piante; 3) il dott. Ferrari ha usato pochi giorni prima del delitto un foglio di carta extra strong, tipo Japan, recante in margine la scritta in filigrana «Hanshi Rojso», in dotazione al Comune di Barengo e perfettamente identica a quella usata dall'assassino per battervi la lettera dattiloscritta trovata nel pacco postale contenente il bitter avvelenato. E' vero che - hanno sottolineato i giudici - gli amministratori comunali di Barengo, ove il Ferrari era vice sindaco, hanno cercato inizialmente di negare che il Comune avesse acquistato mai quel tipo particolare di carta; ma alla fine il sindaco, dott. Ramaioli, il segretario comunale, rag. Riccardi, ed il messo comunale, Francesco Donna, hanno finito con l'ammettere la circostanza. 4) la lettera ricevuta dall'Allevi con il bitter avvelenato è stata battuta sulla macchina da scrivere del Comune di Barengo; 5) il dott. Ferrari riceveva la pubblicazione medica della Società Terme di San Pellegrino dalla cui copertina l'assassino ha ritagliato la etichetta che poi ha incollato sul pacco contenente il bitter per indurre così in errore Tino Allevi sull'identità del mittente; 6) il dott. Ferrari aveva nella sua abitazione di Barengo un rotolo di carta gommata identico a quella usata dall'assassino per tenere fermi e chiusi

i lati sconnessi della scatola scelta per spedire il bitter avvelenato. 7) il dott. Ferrari era a Milano la mattina del 23 agosto 1962 ed ebbe il tempo per spedire il bitter; 8) la lettera inviata ad Allevi con il bitter è stata scritta evidentemente da una persona colta ma non versata nelle discipline letterarie e ai giudici il dott. Ferrari è apparso «un letterato di assai modeste proporzioni» sia nel parlare che nello scrivere; e inoltre il dott. Ferrari sapeva come Tino Allevi avesse sempre desiderato ottenere la rappresentanza di bevande analcoliche; 9) lo stato d'animo di Ferrari, sempre più «esacerbato» nei confronti di Renata Lualdi, soprattutto nelle settimane immediatamente precedenti il delitto; 10) il comportamento del dott. Ferrari durante il processo che ha rivelato - come hanno sottolineato i giudici nella loro sentenza -«lo sforzo spasmodico di chi si sente colpevole». «Dal confronto dei due amanti - ha sottolineato l'estensore della sentenza dott. Garavagno - avvenuto a porte chiuse, il dott. Ferrari è uscito pienamente sconfitto dopo un dialogo durante il quale egli ha inutilmente tentato di opporre alla valanga di precise e dettagliate contestazioni della donna, peccatrice sino all'inverosimile ma pur sempre sincera ed umana nelle reazioni talora scomposte e stizzose, un atteggiamento irridente e del tutto inconcludente, infarcito di negazioni apodittiche e di rivelazioni boccaccesche».

«Il veterinario - hanno notato i giudici - si era irrigidito in un atteggiamento negativo e piuttosto puerile, analogo cioè a quello di un bimbo che, scoperto con il volto e il grembiule sporchi di marmellata, nega tenacemente di averla sottratta di nascosto. Il dott. Ferrari ha manifestato in talune occasioni una ostinazione illogica ed irreversibile che ha fatto pensare a un imperfetto funzionamento delle sue capacità critiche. E' in possesso di una fiacca emotività. La Corte è rimasta colpita dal suo atteggiamento apatico e rassegnato, quasi egli fosse spettatore e non protagonista degli eventi che avvenivano intorno a lui. Tutto questo, unito al tarlo funesto della gelosia, alla scarsezza di freni inibitori ha indotto i giudici a ritenere che la capacità di intendere e di volere del dott. Ferrari non possa considerarsi compromessa nel senso patologico, ma neppure può considerarsi del tutto piena e normale», per cui non è stato difficile ritenere opportuno concedere al protagonista di uno dei più sconcertanti casi giudiziari quelle attenuanti generiche per cui la pena dell'ergastolo è stata tramutata in quella di 30 anni di reclusione.

Guido Guidi

Fonte: La Stampa, 5 settembre 1964